

Estratto conto contributivo , errata data di pensionamento e danno a carico dell'Istituto

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 8604 del 2 Maggio 2016, ha precisato che il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell'INPS ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati.

Quindi, in caso di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi l'estraneità della causa dell'errore alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui l'INPS abbia comunicato all'assicurato una indicazione erronea del numero dei contributi versati, il danneggiato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore dell'illecito.

.....

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha definito che ribadito che gli istituti previdenziali sono responsabili dei danni patiti dagli assicurati per erronee informazioni contenute nell'estratto conto anche non avente valore certificativo. Nel particolare l'Inps deve rifondere il danno procurato in caso di rilascio di estratto contributivo cui consegue l'errata convinzione di poter essere collocato in pensione.

Il fatto

La controversia trae origine dalla pronuncia con cui la Corte di Appello confermava la sentenza resa dal Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta da un lavoratore pensionato, avente ad oggetto la condanna dell'Inps al risarcimento del danno derivatogli dalla mancata percezione del trattamento pensionistico per il periodo dall'aprile 2006 all'ottobre 2007, in conseguenza dell'erronea comunicazione della sua situazione contributiva da parte dell'Istituto circa il numero dei contributi accreditatigli.

Nel particolare, la questione risaliva al 2001 quando il lavoratore aveva chiesto e ottenuto un estratto conto contributivo, sulla base del quale, nel 2003, aveva accettato la messa in

mobilità da parte dell'azienda, con la prospettiva di accedere alla pensione, la cui domanda era stata effettivamente presentata nel 2006. In quel momento si era scoperto che l'estratto conto conteneva però errori sul numero di contributi e di conseguenza il lavoratore era rimasto senza pensione né reddito nel periodo suesposto.

La Corte di appello, a fondamento della sua decisione, poneva la considerazione che il prospetto contributivo, sul quale l'assicurato aveva fatto affidamento per ritenere perfezionati i requisiti contributivi necessari per la pensione, non aveva valore certificativo ai sensi dell'art. 54 della legge n. 88/1989, trattandosi di una semplice *"videata di computer, senza alcuna sottoscrizione da parte del funzionario responsabile, senza riferimento alla legge n.88/1989"*, priva di indicazioni circa la data alla quale, con quel numero di contributi settimanali, il ricorrente avrebbe maturato il diritto alla pensione di anzianità.

Aggiungeva inoltre che l'estratto conto risaliva al novembre 2001, laddove la domanda di pensione era stata presentata nel 2006, sicché, in considerazione del lungo arco temporale, il lavoratore *"ben avrebbe fatto a richiedere un nuovo estratto contributivo con requisiti certificativi"* prima di accettare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione il pensionato, sostenendo, anzitutto, che i giudici di appello avrebbero violato l'art. 54 legge n. 88/1989, il quale attribuisce alle comunicazioni degli enti di previdenza valore certificativo della situazione descritta, ponendosi a tutela del cittadino che non ha altro modo per conoscere la propria situazione contributiva; in secondo luogo, censurando la sentenza nella parte in cui poneva a carico dell'assicurato un onere di attivazione, con la richiesta di un nuovo estratto contributivo, senza invece valutare la condotta dell'ente, che avrebbe invece dovuto agire nel rispetto dei doveri posti dagli artt. 1173 e 1175 cod.civ., avvisando l'assistito del proprio errore e così impedendo che costui accettasse la messa in mobilità e, successivamente, il pensionamento; infine, in terzo e ultimo luogo, lamentandosi del fatto che la Corte d'appello non aveva valutato il comportamento scorretto dell'Inps che, pur avendo avuto conoscenza del suo errore, non l'aveva comunicato al lavoratore.

La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso.

Sul punto, la Cassazione ricordava che già in passato la giurisprudenza aveva avuto modo di esaminare il caso di lavoratori che avevano rassegnato le dimissioni sul presupposto,

poi rivelatosi errato, di avere maturato i requisiti di anzianità necessari per beneficiare della pensione, dopo avere esaminato gli estratti conto provenienti dall'INPS attestanti il raggiungimento di un numero di contributi utile a tal fine.

In tali casi, la Cassazione aveva sempre affermato che il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell'INPS aveva diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati.

Si statuiva inoltre che, in caso di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi l'estraneità della causa dell'errore alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza.

Si evidenziava poi l'obbligo che fa carico all'Istituto, ai sensi della Legge 9 Marzo 1989, n. 88, art. 54, di comunicare all'assicurato che ne faccia richiesta, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica (*"è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica"*); l'ultimo periodo di questa norma dispone che: *"La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta"*).

Si qualificava infine la responsabilità dell'Ente come contrattuale, in quanto trattasi di obbligazione di origine legale attinente ad un rapporto intercorrente tra due parti, con la conseguente applicabilità dell'art. 1218 cod.civ.

Ne derivava che, nell'ipotesi in cui l'INPS comunicasse all'assicurato una indicazione erronea del numero dei contributi versati, il danneggiato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore dell'illecito.

Da tutto quanto sopra, dunque, ne conseguiva l'accoglimento del ricorso.

In definitiva

Secondo la sentenza in commento in tema di prestazioni pensionistiche, i giudici introducono una novità ritenendo responsabile l'Istituto anche per un semplice estratto

conto non certificativo trasmesso all'interessato ancorchè non sia stato firmato dal funzionario preposto. Secondo i giudici in questi casi è preponderante "il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino nei confronti di tutti i rapporti di diritto pubblico" che obbliga "la pubblica amministrazione a non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative". "Informazioni di tale natura devono ritenersi non conformi a correttezza... nonché incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come quelli garantiti dall'articolo 38 della Costituzione".

L'orientamento che hanno preso i giudici dovrebbe suggerire all'Inps e agli altri istituti previdenziali di prestare particolare attenzione e cura nell'elaborazione delle informazioni periodicamente inviate agli interessati, in quanto seguendo il ragionamento, infatti, anche le indicazioni contenute nella busta arancione che l'Istituto tra inviando in questi giorni potrebbero essere fonte di responsabilità dell'istituto nel caso in cui le informazioni si rivelassero sbagliate ed inducessero il lavoratore, per esempio, a lasciare il posto di lavoro immaginando di andare in pensione entro breve.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)